



# **COMUNE DI TURI**

PROVINCIA DI BARI

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

Tutela del benessere della popolazione canina e  
disciplina della convivenza tra uomo e animale



APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
n. 26 del 22 aprile 2009

## **TITOLO I NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

### **Art. 1- Fonti normative**

1. Il presente Regolamento è adottato in applicazione delle seguenti fonti normative:

- a) Decreto Presidente della Repubblica 31 marzo 1979;
- b) Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
- c) Articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- d) Articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;
- e) Legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo;
- f) Legge Regionale 3 aprile 1995, n. 12.
- g) Ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006.
- h) Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 14 gennaio 2008;
- i) Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 6 agosto 2008;
- l) Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009.

## **TITOLO II OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

**Art. 2 - Oggetto del Regolamento** 1. Il Regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina

domestica presente nel territorio del comune e a disciplinare la convivenza tra l'uomo e l'animale.

### **Art. 3 - Ambito d'applicazione e definizioni**

1. Le norme del presente Regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salvo diverse esplicite indicazioni.
2. Alcune norme del presente Regolamento si applicano anche nelle aree private.

## **TITOLO III ATTI VIETATI E OBBLIGHI DEI DETENTORI DEI CANI**

### **Art. 4 – Atti vietati 1.**

Sono atti vietati:

- a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
- b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
- c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
- d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
  - 1) recisione delle corde vocali;
  - 2) taglio delle orecchie;
  - 3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito,

deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale;

e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).

2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.

3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544 ter del codice penale.

#### **Art. 5 – Obblighi dei possessori dei cani – raccolta deiezioni**

1. Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti:

a) alla totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani con successivo smaltimento;

b) a condurre i cani per il soddisfacimento dei bisogni fisiologici lontano dai marciapiedi, dai portici, dalle zone adibite a mercato, dagli edifici scolastici, dagli attraversamenti pedonali, dagli accessi alle civili abitazioni e dai giardini e parchi pubblici;

c) a fare uso, per l'asportazione, di idonea attrezzatura che devono avere immediatamente disponibile al seguito.

2. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1 lettera a) e b), e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 oltre alla asportazione delle deiezioni.

3. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera c) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 35,00 a € 250,00.

4. Sono esclusi dalla applicazione del presente articolo i non vedenti con cani guida.

#### **Art. 6 – Obblighi dei proprietari e dei detentori dei cani Museruole e guinzagli**

1 Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

a. utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

b. portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;

c. affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

d. acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;

e. assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 35,00 a € 250,00.

L'importo di tale sanzione è raddoppiato se la violazione viene commessa da proprietari o detentori di cani iscritti nel registro di cui all'art. 9

#### **Art. 7 – Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati**

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambiti.

2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.

3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di una area delimitata con una rete metallica od una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio pari almeno al doppio dell'altezza del cane; la superficie dell'eventuale specifico recinto costruito per custodire l'animale deve avere una base di misura non inferiore all'altezza del cane moltiplicato per 25, ogni animale in più comporta una aumento del 50% di tale misura.

4. La rete e/o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile ed avere una consistenza ed una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale. 5. L'eventuale catena deve avere una robustezza ed una misura adeguata oltre a

possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.

6. La libertà di movimento dell'animale deve corrispondere alla lunghezza minima della catena. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e la ciotola dell'acqua e del cibo.

7. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.

8. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, ad eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio

venatorio, nella ricerca dei tartufi e di quelli accompagnati; in ogni caso l'accompagnatore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.

9. I possessori dei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente ed inequivocabile il vicinato sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 35,00 a € 250,00.

10. Chiunque viola le altre disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00, fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere ulteriori e necessari provvedimenti.

**Art. 8 – Particolari situazioni** 1. E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, in bar, ristoranti e simili pubblici esercizi e

negozi. Sono esentati da questo divieto gli esercenti che intendano ammettere gli animali, nel rispetto della normativa igienica, purché tale facoltà sia ben pubblicizzata all'ingresso del locale per darne adeguata notizia a tutti i frequentatori del locale.

2. E' vietato trasportare o fare stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.

3. E' vietato condurre nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico i cani femmina durante l'estro.

4. E' vietato condurre cani al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.

5. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 35,00 a € 250,00.

6. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 2 e 4 del presente articolo è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

7. E' ammesso, in genere, per i parchi e i giardini pubblici con più ingressi, il transito al guinzaglio dei cani sui camminamenti pavimentati. Durante l'attraversamento il conduttore dovrà garantire la costante presenza o prossimità dell'animale sul camminamento.

#### **TITOLO IV CANI AD ELEVATO RISCHIO POTENZIALE**

#### **Art. 9 – Registro**

1. A seguito di morsicatura od aggressione da parte di un cane, i Servizi Veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.

2. I Servizi Veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.

3. I Servizi Veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2.

4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

5. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'articolo 3, comma 3: a) ai delinquenti abituali o per tendenza;

b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non

definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189; e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.

## **TITOLO V**

### **ANAGRAFE CANINA Art. 11-**

#### **Anagrafe canina e**

#### **contrassegno di riconoscimento**

1. Tutti i cani devono essere iscritti all'Anagrafe canina, istituita presso il Settore Veterinario della USL competente per territorio.

2. E' istituito, altresì, presso il Comune di Turi l'Ufficio Anagrafe canina comunale, con compito di anagrafare i cani presenti sul territorio.

3. Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale nel secondo mese di vita mediante l'applicazione del microchip; i randagi, entro trenta giorni dopo essere stati raccolti.

Il proprietario o il detentore di cani di età superiore ai due mesi è tenuto a identificare e registrare il cane ai fini di anagrafe canina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3 bis. L'adempimento di cui al comma 3, quale atto medico-veterinario, deve essere effettuato:

a) dai veterinari pubblici competenti per territorio;

b) da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere all'anagrafe canina regionale, secondo modalità definite dalle Regione.

I veterinari che provvedono all'applicazione del microchip devono contestualmente effettuare la registrazione nell'anagrafe canina dei soggetti identificati.

3 ter. Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà. 3 quater. Il proprietario o detentore di cani già identificati ma non ancora registrati è tenuto a provvedere alla registrazione all'anagrafe canina.

3 quinques. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai cani identificati, in conformita' alla legge 14 agosto 1991, n. 281, mediante tatuaggio leggibile e già iscritti nell'anagrafe canina.

4. La detenzione, la cessione definitiva, la scomparsa, la morte del cane deve essere comunicata dal detentore a qualsiasi titolo dell'animale all'anagrafe canina, entro quindici giorni dall'avvenimento.

5. Gli allevatori e i commercianti devono tenere un registro di carico e scarico e comunicare al settore veterinario della USL competente per territorio il nome e l'indicazione dell'eventuale acquirente entro trenta giorni dalla vendita dell' animali.

6. Sono esentati dall' obbligo dell' iscrizione all' Anagrafe canina i cani di proprietà delle Forze armate e dei Corpi di pubblica sicurezza.

7. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire € 39,00 a € 232,00.

8. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe canina, omette di sottoporlo a identificazione tramite l'applicazione di microchips è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma € 35,00 a € 155,00. 10. Il detentore del cane che non denuncia la variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento, la morte dell'animale è punito con una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 465,00.

### **Art. 12 – Rinuncia**

1. Il proprietario o detentore di un animale, qualora intenda rinunciare a questi, deve darne comunicazione scritta al Servizio veterinario della USL competente per territorio, che provvede al ritiro dell'animale e alla consegna al competente rifugio in condizioni di affidabilità. Le spese di mantenimento sono riconosciute a carico del rinunciatario per tutto il periodo che l'animale soggiorna presso il rifugio.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque abbandona cani nella propria abitazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 a € 500,00.

### **Art. 13 – Adozione ed affido**

1. Coloro che intendono adottare o chiedere in affido un cane di proprietà del Comune di Turi, possono presentare apposita domanda all'Ente, che provvederà sull'istanza senza alcun onere a carico del richiedente.

2. L'Amministrazione, previa stipula di convenzione, si impegna a versare a titolo di parziale rimborso delle spese di mantenimento la cifra di € 0,50 giornalieri da corrispondere

in un'unica soluzione annuale alla presentazione di certificazione di un medico veterinario che attesti le condizioni di salute dell'animale preso in affidamento.

3. L'affidatario del suddetto animale si impegnerà a:

- mantenere lo stesso in buone condizioni, secondo sani criteri zoofili, come animale da compagnia presso la propria abitazione, assicurargli vitto e alloggio adeguati nel rispetto della normativa vigente;
- consentire l'accesso c/o il luogo di custodia dell'animale degli operatori di Polizia Municipale o incaricati dall'Amministrazione Comunale ad effettuare visite di controllo sulle condizioni in cui viene tenuto il cane affidato;
- denunciare immediatamente al Comando di Polizia Municipale l'avvenuto smarrimento o decesso del cane concesso in affidamento, così come ogni cambiamento del luogo di custodia indicato nella presente convenzione; - effettuare tutte le profilassi che il veterinario di fiducia riterrà opportune; - restituire l'animale qualora uno dei precedenti impegni non venisse rispettato e senza opporre alcuna obiezione (ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile)

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 14 – Norme di chiusura** 1. Le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento saranno rimosse dal Comune di Turi tranne quelle previste

dagli articoli 11 e 12, che saranno incassate dalla Regione Puglia.

#### **Art. 15 – Vigilanza**

1. Il controllo del rispetto delle indicazioni previste dal presente regolamento spetta a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge. Possono effettuare controlli in materia anche gli organi di vigilanza volontaria muniti di specifico potere di accertamento in materia ambientale e di qualifica di guardia particolare giurata.

L'amministrazione comunale ha facoltà di individuare ulteriori organi deputati al controllo e alla vigilanza ma in tal caso occorrerà una specifica individuazione dei poteri e delle facoltà degli agenti preposti.

**Art. 16 – Entrata in vigore** 1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.